

# Rapporto al messaggio 1301

Della Commissione della Legislazione sul messaggio 11 giugno 1965 concernente l'Autorità competente a concedere l'autorizzazione a emettere fedeli di deposito ed a infliggere l'ammenda

L'art. 482 del Codice delle obbligazioni (titolo XIX del contratto di deposito) prescrive testualmente sotto l' indicazione marginale C --- Magazzini di deposito --- I ---Diritto ad emettere cartevalori:

«L' assuntore di magazzini generali di deposito , che si offre pubblicamente per custodia di merci , può ottenere dall' autorità competente autorizzazione ad emettere delle fedeli di deposito per le merci depositate. Le fedeli di deposito sono cartevalori che danno il diritto di ritirare le merci depositate. Esse possono essere nominative , all' ordine o al portatore».

L' art. 1153 del CO elenca i requisiti di questi titoli rappresentanti merci. L' articolo 1155 del CO prevede che , in mancanza dei requisiti formali previsti dalla legge , i documenti emessi per merci depositate presso magazzinieri o consegnati a vetturali non valgono come titoli di credito , ma solo come ricevute o altri documenti probatori.

Il cpv. II dell' art. 1155 CO commina l' ammenda fino a Fr. 1.000 ,- per i casi in cui i magazzinieri abbiano emesso documenti senza aver ricevuto l' autorizzazione a emetterli.

L' ammenda è comminata dalla competente Autorità cantonale.

Il nostro Cantone non ha finora designato nè l' autorità competente a concedere l' autorizzazione ad emettere fedeli di deposito , nè l' autorità competente a infliggere l' ammenda , poiché soltanto recentemente è pervenuta al Consiglio di Stato una richiesta d' autorizzazione in base all' art. 482 CO.

Il Consiglio di Stato , nello studio della questione , si è valso delle esperienze compiute in questo campo dal Cantone di Basilea-Città ed espone nel messaggio a pag. 1-2.

Nel Cantone di Basilea-Città l' Autorità competente è il Consiglio di Stato ; nel Cantone di Zurigo il Dipartimento dell' economia pubblica.

La Commissione condivide l' affermazione contenuta nel messaggio , nel senso che la competenza debba essere affidata ad un' istanza politico-amministrativa , in quanto si tratta di una questione d' apprezzamento di determinate qualità e circostanze.

Anche il commentatore Becker (Obligationenrecht - ad art. 482 , pag. 770) afferma che l' Autorità cantonale deve agire secondo il suo apprezzamento , ma che non è , in sè , tenuta a concedere l'autorizzazione.

La vostra Commissione ha esaminato il problema di sapere se dovesse essere istituita un' istanza unica oppure se ne dovessero essere istituite due. Essa è giunta alla conclusione che sia opportuno , per conferire maggiori garanzie ai richiedenti , istituire un' Autorità di I. istanza e un' Autorità di II. istanza.

La Commissione propone che come Autorità di I. istanza , sia designato il Dipartimento dell' economia pubblica e che contro le decisioni di detto Dipartimento sia data facoltà di ricorso , entro quindici giorni , al Consiglio di Stato , il quale decide inappellabilmente.

Nel messaggio del Consiglio di Stato si espongono anche , in linea generale , i criteri cui intende ispirarsi l' autorità competente e si fa rilevare che l' approvazione del messaggio e del disegno di legge da parte del Gran Consiglio verrebbe interpretata come adesione anche ai criteri esposti.

La Commissione non ritiene - in principio - di essere competente a pronunciarsi anche sulla validità dei criteri ai quali le Autorità competenti intenderanno ispirarsi in questo campo particolare. Essa si limita a osservare che reputa importante introdurre l' obbligo di usare un modulo approvato dall' autorità sul quale siano in particolare riprodotte le disposizioni

generali sull' emissione di fedeli di deposito stabilite dall' Autorità stessa.

Invece la Commissione è del parere che la cauzione debba essere prestata da tutti i richiedenti indiscriminatamente , in omaggio al principio della parità di trattamento , indipendentemente se si tratti di un' affermata impresa commerciale o di una ditta finanziariamente modesta e di recente costituzione.

La vostra Commissione propone pertanto di aderire al messaggio del Consiglio di Stato con le modificazioni sopra esposte.

**Per la Commissione della Legislazione:**

F. Bezzola , relatore

Bordoni-Franzi-Induni-Lepori -Scacchi

Disegno di

**LEGGE**

di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero del 18 aprile 1911 : modificazione (del.....)

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 11 giugno 1965 n. 1301 del Consiglio di Stato ,

**d e c r e t a :**

**Art. 1**  
Alla legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero è aggiunto un articolo 15 bis del seguente tenore:

**Art. 15 bis**

5. Del Dipartimento dell'economia pubblica

Il Dipartimento dell' economia pubblica è l' Autorità competente a rilasciare l' autorizzazione a emanare fedeli di deposito (482 cpv. 1 CO) ed a infliggere l' ammenda agli emittenti non autorizzati (1155 cpv. 2 CO) , riservato il ricorso al Consiglio di Stato nel termine di quindici giorni in virtù dell' art. 16 cpv. 2.

---

**Art. 2**  
All' art. 16 della legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero è aggiunto un nuovo capoverso , che diventa cpv. 2 , del seguente tenore:

(cpv.2) - Il Consiglio di Stato è l' Autorità che decide inappellabilmente i ricorsi contro le decisioni del Dipartimento dell' economia pubblica in virtù dell' art. 15 bis.  
La numerazione della marginale dell' art. 16 , precedentemente indicata con cifra 5 , diventa contrassegnata con la cifra 6.

---

**Art. 3**  
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum , la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

